

CONVENZIONE

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di gennaio,

Tra le parti

CENTRO RICERCHE STUDI DEI LAGHI, di seguito indicata "**CRS Laghi**", con sede in Corso di Porta Vittoria, 3120122 Milano (MI) Italia (C.F. 03593350121 e P. I. 03593350121.), rappresentata dal Dott. Fabiano Rinaldi, nato a Milano il 1/04/1967, in qualità di Amministratore Unico del CRS Laghi, domiciliato per la carica presso il CENTRO RICERCHE STUDI DEI LAGHI autorizzata alla stipula del presente atto.

e

il **DAFNE** - Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (in seguito chiamato DAFNE) dell'Università degli Studi della Tuscia, Via S. Camillo De Lellis snc - Viterbo - C.F 80029030568 e P.IVA 00575560560, rappresentato dal Prof. Nicola LACETERA, nella sua qualità di Direttore pro-tempore del DAFNE Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 29 gennaio 2018.

PREMESSO

- che l'Università della Tuscia come fine la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre Istituzioni contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico;
- che le parti si occupano di ricerca e sviluppo con particolare interesse al trasferimento tecnologico all'interno del comparto agricolo, agro-industriale e agro forestale della meccanica e dell'ingegneria, dell'industria per aumentare la competitività a del settore primario e dell'industria e definire dei modelli di ricerca applicata che possano aumentare il vantaggio competitivo delle aziende in ogni comparto produttivo;
- che le parti sono interessate a collaborare in sinergia per lo sviluppo di idee progettuali e di specifiche metodiche per l'analisi delle ricadute delle ricerche in ambito industriale e produttivo;
- Che Crsl Laghi mette a disposizione le ricerche effettuate all'interno della sua attività in particolar modo quelle che ricadono nell'ambito agro-industria, industria e dell'ingegnerizzazione dei processi produttivi;
- Che Crsl Laghi applicherà il modello frutto di tale convenzione su tutti gli ambiti produttivi dell'agro-industria, industria e dell'ingegnerizzazione dei processi produttivi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

con le premesse e le considerazioni, facenti parte integrante dell'accordo.

Articolo 1 - Rapporti tra le parti

La CRS laghi e il DAFNE prendono reciproco atto che il proprio personale, compresi eventualmente studenti, tesisti, borsisti, contrattisti e dottorandi impegnati nelle attività previste dal presente contratto, sarà coperto dalle rispettive assicurazioni contro infortuni e responsabilità civile e si sollevano reciprocamente da ogni responsabilità. Ciascuna parte esonera l'altra da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare, in esecuzione dal presente accordo, oltre che al proprio personale, ai propri beni, e al personale e/o a beni di terzi.

Articolo 2 - Responsabile del progetto e partner

Le parti nominano quali Responsabili Scientifici per l'attuazione della presente convenzione: Il Dott. Andrea Colantoni per il DAFNE, il Dott. Fabiano Rinaldi amministratore unico per il CRS Laghi.

Ciascuna parte potrà, nel corso di vigenza dell'accordo, sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altro contraente.

Il progetto inoltre individua un tavolo tecnico ha come coordinatori tecnico scientifici i seguenti referenti: Per il DAFNE, il prof. Massimo Cecchini, per il CRS Laghi il Dr. Cividino Sirio Rossano Secondo. Saranno inoltre coinvolti inoltre sia nella fase di valutazione che di applicazione del modello i Direttori di ogni dipartimento del CRS Laghi e la ricercatrice Michela Vello.

Articolo 3 - Durata del contratto

Il presente accordo entra in vigore con la firma dei sottoscrittori ed ha durata di tre anni. L'accordo si rinnoverà con espresso assenso delle parti, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare all'altra con preavviso di trenta giorni prima della scadenza. Ciascuna delle parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta alle altre parti, con un preavviso di tre mesi. In caso di recesso dovrà essere comunque garantito il completamento delle attività che hanno già avuto inizio. In caso di disdetta o recesso le parti dovranno comunque garantire il completamento delle attività che hanno già avuto inizio

Articolo 4 - Oggetto del rapporto

il DAFNE e il CRS Laghi con il presente atto, instaurano un rapporto di collaborazione nel campo del trasferimento tecnologico, ricerca e sperimentazione in:

- Settore agro-industriale
- Aree dell'ingegneria agraria
- Meccanica

- Miglioramenti dei processi
- Ingegnerizzazione dei sistemi produttivi
- Aree delle nuove tecnologie anche informatiche applicate al settore primario ed al settore delle trasformazioni alimentari e industriali
- Allo sviluppo della cultura d'impresa connessa alle produzioni primarie e dell'industria con specifico riferimento a modelli innovativi di ricerca e sviluppo
- Settore dell'enologia e della viticoltura
- Settore della meccanizzazione e messa in rete di nuove tecnologie
- Al campo delle nuove tipologie di industrializzazioni e di interconnessioni tra sistema macchina e sistema azienda.

La collaborazione, riguarderà in particolare, le seguenti iniziative:

- creazione di eventi e tavoli tecnici per condividere modelli di ricerca all'interno delle aziende dei comparti produttivi e industriali
- Realizzazione di un modello di valutazione della rigerosità scientifica da testare sulle ricerche del CRS Laghi
- Realizzare ed elaborare degli indicatori di impatto sulle aziende che hanno effettuato ricerche negli ambiti sopra descritti
- Analizzare le relazioni tecnico scientifiche e ricerche prodotte dal CRS Laghi.
- Validazione delle relazioni in funzione della coerenza con gli indicatori precedentemente sviluppati.
- Collaborazione nella realizzazione di sperimentazioni in ambito agricolo e agro-industriale
- Realizzazione di specifiche pubblicazioni sul tema della ricerca e sviluppo in agricoltura e agro-industria e nei settore della meccanizzazione e ingegnerizzazione dei processi di produzione

Il CRS Laghi si impegna a fornire al DAFNE un numero significativo di relazioni al fine di poter testare il modello e poterlo caratterizzare a livello scientifico. Su alcune relazioni verrà inserita la dicitura "Progetto MIRA svolto in collaborazione con il DAFNE dell'Università degli Studi della Tuscia".

Articolo 5 - Obblighi dei Contraenti.

Il Contraente DAFNE si obbliga in modo specifico:

- o a svolgere l'attività di cui al precedente art. 4, con la speciale diligenza richiesta tenuto conto del particolare contenuto scientifico e professionale di detta attività;
- o a redigere le relazioni scientifica finale comprensive di tutti i dati scaturiti dal progetto per cui ha avuto incarico;
- o a mantenere il segreto sulle informazioni riservate di cui viene a conoscenza; in relazione agli art. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003;

- il contraente nello svolgimento dell'incarico dovrà rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di sicurezza, antinfortunistica, igiene del lavoro ed ambientale nel pieno rispetto delle garanzie previste dall'art. 66 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003, ed a rispettare le disposizioni contenute in regolamenti aziendali affissi sui luoghi di svolgimento dell'incarico o portati a sua conoscenza con mezzi idonei;
- si impegna altresì a comunicare al committente ogni anomalia, rischio od ogni altro fatto che possa compromettere la sicurezza dei collaboratori presenti nell'ambiente di svolgimento dell'incarico.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del contratto in quanto compatibili.

Articolo 7 – Clausole risolutive espresse

Il DAFNE, qualora non vengano rispettate le scadenze di cui all'art. 6, potrà a suo insindacabile giudizio, sospendere le attività di cui all'art. 4 senza incorrere in alcuna penale. Nel caso che non vengano liquidati i corrispettivi, la convenzione si intenderà espressamente risolta di diritto, fatti salvi i crediti già acquisiti, senza che il Committente possa porre rilievi o qualsivoglia pretesa.

Articolo 8 Divulgazione

I risultati della sperimentazione saranno raccolti in un paper scientifico in cui verranno analizzate le ricadute gli impatti e gli sviluppi delle relazioni redatte e validate con la metodologia oggetto di sperimentazione. Si potranno organizzare anche convegni e/o workshop.

Articolo 9 – Titolarità

Fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o dell'invenzione, il Committente sarà esclusivo titolare di ogni e qualsiasi risultato materiale o procedurale ottenuto dalla sperimentazione.

Previo accordo tra le parti, potrà essere data disponibilità dei risultati della sperimentazione al DAFNE che collaboreranno al Progetto di cui in premessa per l'utilizzo istituzionale, di pubblicazione e di divulgazione con la precisazione che nelle pubblicazioni, riproduzione degli elaborati e divulgazione con ogni mezzo, dovrà essere riportato o data opportuna evidenza che la sperimentazione è stata “realizzata su commissione del CRS Laghi”.

Il Committente si impegna ad indicare sulle etichette dei prodotti ottenuti utilizzando le metodiche messe a punto in questo progetto una dicitura che indichi chiaramente l'apporto tecnico-scientifico del DAFNE dell'Università degli Studi della Tuscia.

Articolo 10 - Disposizioni fiscali.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 allegato b del D.P.R. 642 del 1972. Il DAFNE dichiara di essere titolare di partita I.V.A.

Articolo 11 - Consenso al trattamento dei dati personali.

1. Il DAFNE autorizza fin d'ora il Committente al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali, contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria di cui all'art. 2 della legge n° 675/1996.
2. Al DAFNE spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, che essi dichiarano fin d'ora di conoscere.
3. Il Committente si obbliga a trattare e a comunicare i dati del DAFNE, in conformità delle finalità sopra richiamate e nel rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza.

Articolo 12 - Giurisdizione e competenza.

Per eventuali controversie si fa esplicito riferimento alla previsione contenuta nell'art. 409 c.p.c. anche per quel che concerne la competenza territoriale.

Viterbo, li

29/01/18
Il Presidente CRSlaghi
(Dott. Fabiano Rinaldi)

Per il DAFNE
Università degli Studi della Tuscia
Il Direttore
(Prof. Nicola Lacetera)



Si accettano in modo specifico le clausole di cui agli articoli:

Articolo 1 – Rapporti tra le parti.

Articolo 3 – Durata del contratto

Articolo 4 – Oggetto del rapporto

Articolo 7 – Clausole risolutive espresse


Articolo 8 – Titolarità

Articolo 9 – Disposizioni fiscali.

Articolo 10 – Consenso al trattamento dei dati personali.

Articolo 11 – Giurisdizione e competenza

Il Presidente CRSlaghi
(Dott. Fabiano Rinaldi)



Per il DAFNE
Università degli Studi della Toscana

Il Direttore
(Prof. Nicola Lacetera)

